

GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve

AVVOCATI

La sospensione è impugnabile al Cnf



La delibera di sospensione cautelare adottata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, come previsto dal nuovo ordinamento forense, è impugnabile con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense. La Cassazione respinge poi la tesi dei ricorrenti sospesi, secondo i quali la decisione era nulla perché pronunciata dal Consiglio in composizione irregolare per la presenza di due consiglieri eletti nelle elezioni annullate. La designazione non è travolta dall'annullamento delle elezioni territoriali perché il carattere retroattivo trova un limite nel principio di conservazione degli atti. Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 26 settembre 2017 n. 22358

ASSICURAZIONI

La denuncia sinistro è solo un indizio

Il modulo di constatazione amichevole Rcauto (o comunque la denuncia di sinistro) ha valore solo indiziario se l'assicuratore ne è informato per la prima volta nel corso del giudizio. La denuncia va, infatti, trasmessa all'assicurazione, anche senza un termine, prima di citarla in giudizio, anche per consentirle di verificarne le dichiarazioni. Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 26 settembre 2017 n. 22415

Professionisti e polizza ampia

Sì alla garanzia anche se il commercialista non fa il nome del dipendente

Patrizia Maciocchi
ROMA

L'assicurazione deve coprire i danni causati a terzi dal commercialista sia quando sono stati causati direttamente da lui sia quando sono imputabili al professionista indirettamente, per carenze organizzative o diligenza del suo studio. La Corte di cassazione, con la sentenza 22339, accoglie il ricorso di un ragioniere condannato dalla Corte d'appello a risarcire 26 mila euro a una società cliente per aver smarrito o non ricevuto, delle raccomandate che contenevano una cessione del credito.

La società, all'oscuro dell'avvenuta cessione, aveva pagato il suo debito al creditore originario ed era stata poi costretta a rinnovarlo alla banca cessionaria. Un doppio esborso che aveva dato il via alla richiesta dei danni al ragioniere il quale, dal canto suo, aveva chiamato in causa l'assicurazione che lo copriva per la responsabilità professionale.

La domanda della società era stata respinta in primo grado ma accolta in appello.

Per i giudici di seconda istanza erano fondate le ragioni della compagnia assicuratrice che "accusava" il commercialista di non avergli fornito il nominativo del diretto responsabile del "disguido", impedendogli così di rivalersi su di lui e di fatto rendendo inoperativa la polizza.

Secondo il ragioniere però la Corte d'appello aveva sbagliato nel considerare la copertura non attiva. Il ragioniere aveva ammesso la sua mancanza di diligenza e non aveva negato il danno.

Per la difesa la polizza garantiva il commercialista contro i suoi errori anche contro gli atti commessi con dolo dai suoi dipendenti e contro le azioni compiute dai collaboratori purché indicati in polizza. Per la Corte d'Appello però proprio questo era il problema: non avendo il ricorrente fatto il nome del collaboratore che aveva reso impossibile verificare se il difetto di diligenza fosse imputabile al soggetto coperto dalla garanzia assicurativa.

Da parte sua, il commercialista non aveva puntato il dito contro nessuno, anzi era assunto la responsabilità del fatto, perché all'epoca non aveva collaborato fissi e stabili strutturando lo studio, dove i certi erano indirizzate le raccomandate inviate al cliente. Questo bastava, secondo la difesa, a far scattare la copertura per i danni connessi all'esercizio della sua attività.

Secondo la Cassazione, il professionista ha ragione. Quel che importa ai fini dell'operatività della polizza è che il professionista rientri nell'ambito di attività individuata come assicurabile. Il presupposto è che il danno «sia stato causato dal professionista direttamente

contenzioso, che ha mosso i primi passi il 1° gennaio scorso.

«È forse un po' presto per un vero e proprio bilancio - sottolinea Mario Torsello, segretario generale della giustizia amministrativa - ma dobbiamo già constatare che non ci sono stati grossi problemi, né tecnici né organizzativi». E questo ha permesso agli avvocati di depositare, nei primi otto mesi di mezzo di Pat, oltre 17 mila tra ricorsi e documenti digitali.

Una «piccola-grande rivoluzione», che ha comportato l'addio alla carta, sulla quale Torino e Venezia una relazione

contenzioso, che ha mosso i primi passi il 1° gennaio scorso. «È forse un po' presto per un vero e proprio bilancio - sottolinea Mario Torsello, segretario generale della giustizia amministrativa - ma dobbiamo già constatare che non ci sono stati grossi problemi, né tecnici né organizzativi». E questo ha permesso agli avvocati di depositare, nei primi otto mesi di mezzo di Pat, oltre 17 mila tra ricorsi e documenti digitali.

Una «piccola-grande rivoluzione», che ha comportato l'addio alla carta, sulla quale Torino e Venezia una relazione

contenzioso, che ha mosso i primi passi il 1° gennaio scorso.

«È forse un po' presto per un vero e proprio bilancio - sottolinea Mario Torsello, segretario generale della giustizia amministrativa - ma dobbiamo già constatare che non ci sono stati grossi problemi, né tecnici né organizzativi». E questo ha permesso agli avvocati di depositare, nei primi otto mesi di mezzo di Pat, oltre 17 mila tra ricorsi e documenti digitali.

Una «piccola-grande rivoluzione», che ha comportato l'addio alla carta, sulla quale Torino e Venezia una relazione

contenzioso, che ha mosso i primi passi il 1° gennaio scorso. «È forse un po' presto per un vero e proprio bilancio - sottolinea Mario Torsello, segretario generale della giustizia amministrativa - ma dobbiamo già constatare che non ci sono stati grossi problemi, né tecnici né organizzativi». E questo ha permesso agli avvocati di depositare, nei primi otto mesi di mezzo di Pat, oltre 17 mila tra ricorsi e documenti digitali.

Una «piccola-grande rivoluzione», che ha comportato l'addio alla carta, sulla quale Torino e Venezia una relazione

contenzioso, che ha mosso i primi passi il 1° gennaio scorso.

«È forse un po' presto per un vero e proprio bilancio - sottolinea Mario Torsello, segretario generale della giustizia amministrativa - ma dobbiamo già constatare che non ci sono stati grossi problemi, né tecnici né organizzativi». E questo ha permesso agli avvocati di depositare, nei primi otto mesi di mezzo di Pat, oltre 17 mila tra ricorsi e documenti digitali.

Una «piccola-grande rivoluzione», che ha comportato l'addio alla carta, sulla quale Torino e Venezia una relazione

contenzioso, che ha mosso i primi passi il 1° gennaio scorso.

«È forse un po' presto per un vero e proprio bilancio - sottolinea Mario Torsello, segretario generale della giustizia amministrativa - ma dobbiamo già constatare che non ci sono stati grossi problemi, né tecnici né organizzativi». E questo ha permesso agli avvocati di depositare, nei primi otto mesi di mezzo di Pat, oltre 17 mila tra ricorsi e documenti digitali.



SOCIETÀ PER AZIONI

Niente prelazione se c'è change of control

di Antonino Porracciolo

Il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni di una Spa non opera in caso di change of control della società titolare di partecipazioni nella stessa Spa. Lo dice un'ordinanza del Tribunale di Roma.

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

attraverso l'attività professionale carente, o indirettamente per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio del quale egli indirettamente risponde». Se questi requisiti sono rispettati, come nel caso esaminato, il professionista non è tenuto a indicare all'assicuratore l'effettivo materiale responsabile dell'attività dannosa che potrebbe non essere in grado di indicare con certezza. Un obbligo che non c'è neppure quando, come nello specifico, esista una previsione contrattuale che estenda la copertura, oltre ai danni provocati direttamente dal titolare, anche a quelli prodotti da altri dipendenti. Una previsione che spiega la Cassazione - haloscopo di ampliare il numero dei soggetti per i cui azioni può rispondere l'assicurazione e non a limitarlo ai soli casi di precisa indicazione dei responsabili dell'atto che ha provocato dei danni a terzi.

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

La versione integrale dell'analisi

Lo studio Tsei. Prevalgono gli uffici specializzati

Esecuzioni efficienti al Nord: più veloci a Savona e Trieste

di Alessandro Galimberti

Grande è meglio di piccolo, Nord più efficiente del Centro a sua volta più performante del Sud e delle Isole.

L'analisi quantitativa dell'andamento delle procedure esecutive individuali - studio condotto su scala nazionale dall'associazione Tsei (Tavolo di studio sulle esecuzioni italiane) e reso possibile dall'utilizzo dei dati del processo civile telematico - traccia una geografia giudiziaria per molti versi coerente con le idee che hanno guidato, negli anni, le riforme del settore.

A cominciare proprio dal rapporto tra dimensioni dei tribunali analizzati - parametro qui legato alla presenza di attività e imprese sul territorio, oltre al numero di popolazione - e i tempi di chiusura delle procedure con aggiudicazione del bene messo all'asta. Se a Nord-Ovest la durata media del procedimento nei sette anni considerati (2010-2016) è di 48,31 mesi e il Nord-Est segue a ruota (49,18), nel Centro (54,12 mesi) e a Sud (54,44) il ritardo nella chiusura positiva sfiora un semestre, per diventare praticamente di un anno nelle Isole (59,98 mesi). Nel dettaglio dei distretti più efficienti, non a caso, quattro dei cinque migliori sono fra Trieste (prima), Savona (seconda, grazie alle best practice introdotte anche nel fallimentare), Como (quarta, ma unico "grande tribunale" qui) e Ferrara (quinta), con la sola Frosinone "insinuata"

nelle chiusure positive sotto i 36 mesi (Napoli Nord sarebbe prima in classifica e con tempi dimezzati, ma ciò è dovuto alla circostanza che è stato istituito nel 2013, quindi non ha pendenze). In coda, qui, Barcellona Pozzo di Gotto (84 mesi), Vallo della Lucania e Latina.

Raggruppati per grandezza e bacini di utenza, i dati segnano le performance dei tribunali più grandi e generalmente più specializzati: i maggiori distretti lavorano sotto media (50,70 mesi) per la aggiudicazione rispetto al dato nazionale (51,50), mentre le sedi più

LA CLASSIFICA

A Nord-Ovest la durata media del procedimento è di 48,31 mesi e a Nord-Est di 49,18. Avanti i grandi tribunali

piccole arrivano a conclusione non prima di 58 mesi.

Interessante anche il report sulla percentuale di fascicoli di esecuzione chiusi in un anno rispetto a quelli aperti, classifica dominata da Bolzano e Ferrara (73%), Genova (quarta con il 70%), anche qui, la virtuosa presenza di due distretti classificati "medio piccoli" (Trieste terza e Savona quinta). Tra i cinque tribunali peggiori di questo frame solo sedi del Sud/Isole e del Centro (Tempio Pausania, Macerata, Castrovillari e Fermo, tutti "piccoli").

Con la macroscopica eccezione di Vicenza, dove meno di un fascicolo ogni quattro sopravvenienze è stato chiuso.

DIRITTO DELL'ECONOMIA

In breve


MARCHI REGISTRATI

Senza «confusione» uso non vietabile

Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti. Corte di cassazione, sentenza 18 agosto 2017, n. 20189

FALLIMENTO

Notifiche ad assenti con meno formalità



A differenza dell'articolo 145 del Codice di procedura civile, finalizzato solo ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa, l'articolo 15 della legge fallimentare coniuga sia la tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo sia le esigenze di celerità proprie del procedimento, prevedendo che il tribunale sia esonerato da ulteriori formalità quando l'irreperibilità vada imputata all'imprenditore. Specialità e complessità degli interessi degli operatori economici segnano la diversità tra procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Corte di cassazione, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20616

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO

Successione. In caso di vendita di quota di comproprietà tra coeredi, gli altri non hanno diritto di intervenire

Fondi rustici, rebus-prelazione

La Cassazione torna sull'incrocio con il titolo di preferenza agrario

A CURA DI Angelo Busani

In una situazione di comunione ereditaria, se un coerede vende a un altro coerede la propria quota di comproprietà di un fondo rustico, non sussiste la prelazione degli altri coeredi comproprietari. In altri termini, tale vendita è liberamente effettuabile, senza limitazioni. Lo decide la Corte di cassazione nella sentenza n. 21050 dell'11 settembre 2017, la quale interviene nello spinoso tema della normativa sulla prelazione agraria, quando essa si "incrocia" con la prelazione ereditaria. Per capire come talenormativa allinea i diversi interessi dei soggetti coinvolti in queste vicende, occorre rammentare che:

nel caso di vendita della quota di una eredità nel cui ambito sia compresa la proprietà di un fondo rustico (che è caso diverso dalla vendita di una quota del fondo rustico che faccia parte dell'eredità), vale l'articolo 732 del Codice civile, il quale dispone la prelazione dei coeredi (nessun diritto compete in questo caso all'affittuario coltivatore diretto, perché oggetto di vendita non è una quota di fondo rustico ma una quota di co-eredità);

nel caso di vendita di una quota del fondo rustico che faccia parte di una eredità ancora indivisa il diritto di prelazione bensì compete all'affittuario coltivatore diretto del fondo (articolo 8, comma 1, legge 590/1965), ma con la precisazione che:

se il venditore sia un componente di una famiglia coltivatrice, hanno diritto di prelazione (prioritario rispetto al diritto di prelazione dell'affittuario collettivo) gli altri componenti della famiglia coltivatrice (articolo 8, comma 3, legge 590/1965);

non essendo esercitato il diritto di prelazione da parte di un componente della famiglia coltivatrice, spetta il diritto di prelazione (anche in questo caso prioritario rispetto al diritto di prelazione dell'affittuario collettivo) al coerede che abbia anche la qualifica di coltivatore diretto (articolo 8, ultimo comma, legge 590/1965, ove non si specifica che costui debba anche coltivare il fondo in questione); se, in quest'ultimo caso, manchi la qualità di coltivatore diretto in capo al coerede del venditore, detto coerede non ha il diritto di prelazione, il quale dunque compete all'affittuario coltivatore diretto del fondo.

Se fino a questo punto la situa-

LA PERPLESSITÀ

L'ultima sentenza non valuta tutte le possibilità: tra gli altri partecipanti alla comunione ci potrebbe essere un coltivatore diretto

zione è abbastanza chiara, le cose si complicano quando la Cassazione afferma che il diritto di prelazione in favore del coerede, di cui all'articolo 732 del Codice civile (e, quindi, in caso di vendita della "quota ereditaria" e non della "quota del fondo rustico" facente parte dell'eredità), prevale sul diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto del fondo solo qualora si tratti di un coerede il quale sia anche un coltivatore diretto, e ciò in consonanza con la norma di cui all'articolo 8, ultimo comma, legge 590/1965 (tale affermazione è contenuta sia nella sentenza n. 21050/2017, ma anche in altre precedenti sentenze, ad esempio la n. 3424/1997 e la n. 25052/2013, quindi si tratta di un principio consolidato).

Anzitutto, non è ben chiaro se si debba trattare di un coerede coltivatore diretto del fondo in questione oppure di un coltivatore diretto tout court (in quest'ultimo senso pare esprimersi l'articolo 8, ultimo comma, legge 590/1965). Più in generale, il fatto di ritenere che il coerede di cui all'articolo 732 del Codice civile debba essere anche coltivatore diretto sembra aggiungere al disposto dell'articolo 732 un requisito che tale norma (giustamente) non detta, in quanto l'articolo 732 contempla infatti la vendita di una quota di eredità (e non della quota di un fondo rustico) e nell'eredità può esservi un'infinità di beni ulteriore rispetto al fondo rustico; quindi, non appare appropriato subordinare la titolarità del diritto di prelazione del coerede alla ricorrenza della qualità di coltivatore diretto in capo al coerede stesso, perché lo scopo della norma in questione è infatti quello di impedire l'ingresso di estranei nella comunione ereditaria, a prescindere dalla composizione della massa ereditaria.

Altro punto di perplessità è proprio quanto deciso nella sentenza n. 21050/2017: se è vero che il coerede collettivo ha prelazione in luogo dell'affittuario collettivo non coerede, pare strano che il coerede come tale (e cioè senza essere collettivo) possa liberamente acquistare la quota del fondo rustico venduta da altro coerede, senza subire la prelazione dell'ulteriore coerede che sia anche collettivo. Infatti, se è vero che l'affittuario collettivo non coerede ha prelazione quando l'acquirente della quota è un coerede non collettivo (articolo 8, comma 3, legge 590/1965), dovrebbe anche essere vero che il coerede collettivo ha prelazione rispetto al coerede non collettivo.

I soggetti coinvolti

01 | LA BASE

La norma "madre" sulla materia della prelazione agraria è l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale sancisce soltanto il diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto affittuario del fondo che viene offerto in vendita dal suo proprietario

02 | LE SOCIETÀ

Successivamente alla norma del 1965, ne sono intervenute altre, che ne hanno sostanzialmente ampliato il campo di applicazione. Al coltivatore diretto sono state parificate la società agricola di persone (qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto:

articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) e le società cooperative (qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore: articolo 7-ter del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 91)

03 | I CONFINANTI

L'ultima estensione è stata prevista dalla legge 14 agosto 1971 n. 817, la quale ha esteso il diritto di prelazione agraria ad altre due figure: al coltivatore diretto nonché all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola che siano proprietari di un fondo confinante con quello che viene offerto in vendita



Prelazione agraria

Con riguardo a un fondo offerto in vendita, il diritto di prelazione agraria è il diritto di acquistare tale fondo, a parità di condizioni, il quale compete, ricorrendo determinati presupposti soggettivi, all'affittuario del fondo offerto in vendita oppure al proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita. L'affittuario del fondo in vendita ha diritto di prelazione purché: a) lo coltivi da almeno due anni; b) non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di valore superiore a una certa soglia; c) il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in

aggiunta ad altri eventualmente posseduti non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Il diritto di prelazione del proprietario confinante sorge solo se il fondo offerto in vendita sia libero da rapporti di conduzione. Il proprietario che intende vendere il fondo deve notificare all'avente diritto con lettera raccomandata la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati, tra l'altro, il nome dell'acquirente e il prezzo di vendita. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il diritto di prelazione sia violato, il titolare del diritto può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Norme da coordinare. I due diritti in conflitto

Se c'è solo il terreno il coerede può riscattare la quota

La prelazione agraria deve essere coordinata con quella ereditaria, cioè il diritto di prelazione che l'articolo 732 del Codice civile concede al coerede nel caso in cui altro coerede intenda vendere la sua quota di co-eredità. Il coordinamento occorre assolutamente: in entrambi i casi la legge prevede il diritto di retratto. Vale a dire che, in caso di mancato rispetto del diritto di prelazione, il titolare di tale diritto può "riscattare" il fondo da chiunque se ne sia reso acquirente in violazione, corrispondendogli una somma pari al prezzo da questi versato.

In teoria, queste due prelazioni non dovrebbero entrare in conflitto: la prelazione agraria si ha nel caso in cui il proprietario di un fondo intenda venderlo, mentre la prelazione ereditaria si ha quando un coerede intenda vendere la sua quota di partecipazione alla massa ereditaria.

Pertanto, se un erede vende la sua quota di comproprietà di un terreno ereditato, si pone un tema di prelazione agraria (a favore dell'affittuario del fondo o del proprietario confinante) e non un tema di prelazione ereditaria: in altre parole, i coeredi non hanno il diritto di prelazione su tale vendita. In questo caso, il diritto di prelazione spetta dunque al collettivo affittuario del fondo, o, in sua mancanza, al proprietario confinante che sia coltivatore diretto o Iap (imprenditore agricolo professionale).

La linea di confine tra questi due "mondi" diventa però di non facile demarcazione quando l'eredità sia composta da un solo bene. Si pensi al decesso dell'agricoltore Tizio e all'ipotesi che nella sua eredità null'altro vi sia se non il fondo agricolo di cui Tizio fosse proprieta-

rio. Si ipotizzi altresì che eredi di Tizio siano in parti uguali i suoi tre figli Caio, Sempronio e Mevio. Allora, se Sempronio intenda vendere la quota del fondo dal medesimo ereditata a un soggetto diverso da Caio e Mevio, ci si pone il tema se i fratelli del venditore abbiano o no il diritto di retratto in quanto suoi coeredi.

Su questo punto, la giurisprudenza è stabile (si vedano ad esempio le sentenze di Cassazione n. 5320/2003, n. 8692/2016 e n. 1852/2006): qualora la comunione ereditaria abbia a oggetto un unico cespite, se un erede aliena a un soggetto estraneo

LE CONSEGUENZE PRATICHE

L'affittuario e il proprietario confinante non hanno titoli, salvo dimostrare di aver acquistato non una quota ma un bene a sé stante

all'eredità la quota indivisa dell'unico cespite ereditario di propria titolarità, si presume l'alienazione della sua corrispondente quota di eredità. Perciò, anzitutto, l'affittuario del fondo e il proprietario confinante non hanno prelazione; e il coerede del venditore, che non sia stato messo in grado di esercitare il suo diritto di prelazione "ereditaria", può esercitare il retratto successorio (e cioè riscattare la quota alienata da chi l'abbia comprata), salvo che il soggetto il quale subisce il retratto riesca invece a dimostrare (ma, evidentemente, si tratta di un onere probatorio di assai difficile svolgimento) che la vendita ha avuto a oggetto non una quota di eredità, ma un bene a sé stante.